

Visite idoneità psicofisica conduttori generatori di vapore

Regione Emilia-Romagna

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE DELL'[ART. 6 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4](#) (DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITA'. ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE)

Art. 2

Certificazioni di idoneità sanitaria

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)  (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#) , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, agli effetti di quanto disposto dall'[art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008](#) è abolito l'obbligo di presentazione delle seguenti certificazioni:

d) certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui:

- 1) all'articolo 27, comma 1, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);
- 2) all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);

ART. 6 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4

Art. 6

Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica

1. A norma dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione , la Regione Emilia-Romagna detta la disciplina concernente le certificazioni e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica di seguito indicate:

p) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 3, comma quarto, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);



ISPELTORE NAZIONALE DEL LAVORO

ISPELTORE NAZIONALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Viale Masini, 12 - 40126 Bologna - tel. 051/0431001

e-mail: ITL.Bologna@ispettorato.gov.it; posta certificata: itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE – ANNO 2021

AVVISO

- B) certificato medico di **idoneità psicofisica** alla conduzione di generatori di vapore rilasciato, in carta resa legale con apposizione di una marca da bollo da € 16,00, in data non anteriore a 3 mesi da quella di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda, dall’Azienda USL di appartenenza (**vedi nota 1**) o da altri medici all’uopo autorizzati, dal Medico Competente dell’Azienda/Ditta presso la quale il richiedente presta attività lavorativa, qualora la stessa sia soggetta a sorveglianza sanitaria; in alternativa, da un Medico del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché operante in regime di convenzione per i richiedenti che non rientrano nell’ipotesi precedente (**come da lettera Circolare MLPS prot.n.25/III/0001401 del 22.01.2010**);

nota 1: per i lavoratori che risiedono e operano in Emilia-Romagna (Regolamento Regionale 24/12/2008 art. 2 lett. d) sull’abolizione dell’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psicofisica alla conduzione di generatori di vapore) si ritiene sufficiente il certificato di idoneità alla mansione di conduttore di generatori di vapore rilasciato dal medico competente aziendale. Per gli aspiranti conduttori che non hanno ancora in essere rapporti di lavoro dipendente ovvero hanno rapporti di lavoro ma per altre mansioni è necessario che sia allegata alla domanda il certificato di idoneità psicofisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato da medici autorizzati ovvero da un medico del Servizio Sanitario Nazionale in convenzione (ad es. il medico di base).

Bologna, 30/03/2021 Prot.n.9176

- **Decreto Ministero del Lavoro 1 marzo 1974**

Art. 3: ... per l'ammissione agli esami l'aspirante deve presentare all'Ispettorato provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami a cui intende partecipare, apposita domanda ... Alla domanda devono essere allegati:

...b) il certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici all'uopo autorizzati

- **Decreto Ministero del Lavoro n. 94 del 7 agosto 2020**

Art. 1, comma 2

Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 81/08. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età

- **Decreto Ministero del Lavoro n. 94 del 7 agosto 2020**

Art. 3, comma 3

Il candidato presenta all'ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall'Ispettorato nazionale del Lavoro

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.